



*Aggiornamento del Modello
ex D.Lgs. 231/01*

Indice

- Principi cardine del d.lgs. 231/01
- Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- Reati per cui è applicabile il d.lgs. 231/01
- Il Modello di Poltrona Frau
- Le novità normative
- ODV

Principi cardine del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

La società risponde in sede penale in aggiunta alla persona fisica

SE

- 1) è stato commesso uno dei REATI previsti dal Decreto da SOGGETTI in posizione apicale o sottoposti all'altrui direzione
- 2) il reato è stato commesso NELL'INTERESSE o A VANTAGGIO della società
- 3) la società non abbia attuato un MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO aggiornato, effettivo ed efficace per la prevenzione dei reati

Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Finalità del Modello

- Strumento Preventivo per evitare i reati (tutela anche per il personale);
- Strumento di difesa (anche in giudizio);
- Strumento di Compliance con Best Practice.

Effettività del Modello

- Conoscenza dei reati, il cui rischio è da ridurre;
- Valutazione dei rischi (rischio relativo ad ogni reato presupposto);
- Rafforzamento e miglioramento continuo del sistema di rilevazione, di controllo e di formazione delle decisioni;
- Rispetto delle regole previste (necessità di corrispondenza tra prassi e regole formalizzate).

Finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ciò che garantisce un'efficace operatività del Modello Organizzativo è l'esistenza di un coerente e coordinato sistema normativo interno.

I documenti che formano questo complesso di regole sono:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- Sistema di procure e deleghe;
- Procedure/Protocolli che regolino attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello;
- Sistema sanzionatorio interno: introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello;
- Organismo di Vigilanza: previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Reati per cui è applicabile il d.lgs. 231/01

- Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali ad es. malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione, concussione, malversazione, truffa ai danni dello Stato;
- **Reati Societari**, quali ad es. falso in bilancio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, aggio; taggio;
- Reati di omicidio e lesioni personali colpose con violazione di norme antinfortunistiche;
- Reati contro l'industria e il commercio;
- Reati in materia di diritto d'autore;
- Reati con finalità di terrorismo;

Reati per cui è applicabile il d.lgs. 231/01

- Reati informatici;
- Reati contro la personalità individuale;
- Reati di riciclaggio, ricettazione e **autoriciclaggio**;
- Reati di criminalità organizzata, reati associativi;
- Reati di contraffazione di marchi e brevetti;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- **Reati ambientali**;
- Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Reato di corruzione tra privati.

Il Modello di Poltrona Frau

- Le **novelle normative** nonché i **cambiamenti organizzativi** hanno portato alla necessità di procedere ad un **aggiornamento** del Modello al fine di renderlo:
 - **allineato al dettato normativo;**
 - **aderente alla realtà della Società.**

Il Modello così può essere effettivamente applicato ed essere efficace per la prevenzione dei reati.

Le novità normative: le modifiche al falso in bilancio (gli artt. 2621 e 2622 c.c.)

La legge n. 69 del 2015 prevede:

- l'eliminazione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" e inserimento del concetto di rilevanza dei fatti materiali nell'art. 2621 c.c.;
- l'eliminazione delle soglie di rilevanza penale negli artt. 2621 e 2622 c.c.;
- inasprimenti di pena per coloro che commettono il reato;



Il falso in bilancio: le modifiche al D.Lgs. 231/01

- Il reato commesso dai **sindaci** diventa presupposto della responsabilità delle società.
- Inasprimento delle **sanzioni pecuniarie** a carico dell'ente che ha tratto vantaggio o avuto interesse alla commissione del falso in bilancio.
- Secondo il nuovo art. 25 ter si applica la sanzione pecuniaria da **400 a 600 quote** per le quotate e da **200 a 400 quote** per le non quotate
- Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con **fatti di lieve entità** ex art. 2621 bis. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da **100 a 200 quote**.

La recente giurisprudenza sul reato di falso in bilancio

Ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali ha tuttora rilevanza il falso “valutativo” ?

Prima tesi della Cassazione: la sentenza n. 33774/2015



Irrelevanza penale dei falsi in bilancio basati su valutazioni estimative: la sostituzione del previgente testo con il nuovo è espressione dell'intento del legislatore di lasciar fuori dalla fattispecie le valutazioni estimative che, pertanto, non sono più previste come reato.

Seconda tesi della Cassazione: la sentenza n. 890/2016



Si ritiene che il riferimento ai "fatti materiali" quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non vale a **escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale.**

L'intervento delle Sezioni Unite

Nell'ambito di un processo penale a carico di un imprenditore, la V sezione della Corte di Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite la questione della **persistente rilevanza penale del c.d. falso valutativo**.



Nell'ordinanza di rimessione la Corte evidenziava che tra i reati per i quali era intervenuta la condanna dell'imputato, ed in relazione ai quali era stato proposto ricorso, vi era anche quello punito dall'art. 2621 c.c..

Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sentenza n. 22474/2016.



Il principio di diritto

Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sentenza n.
22474/2016

«Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione” se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».

Le novità normative: l'autoriciclaggio (L. 15 dicembre 2014, n. 186)

Art. 648-ter. 1 c.p.

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, **impiega, sostituisce, trasferisce**, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, **il denaro, i beni o le altre utilità** provenienti dalla commissione di tale delitto, **in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa**.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. [ad es. truffa, frode fiscale]

Un numero indeterminato di reati presupposto

Espansione del catalogo dei reati

L'autoriciclaggio può avere ad oggetto i proventi di qualsivoglia reato (doloso) generatore di profitto.

Tale reato potrebbe essere anche estraneo al “catalogo 231”, oltre che commesso tempo prima della condotta di riciclaggio (e anche prescritto).

La ricostruzione operata comporta conseguenze importanti in tema di redazione dei Modelli organizzativi, i quali dovranno – in linea teorica – confrontarsi con un numero indeterminato di reati presupposti.

Possibili “delitti non colposi” come presupposto dell’autoriciclaggio

Reati fiscali

Reati contro il
patrimonio

Reati in materia di
riciclaggio
(D.Lgs. 231/07)

Truffa ai danni dello
Stato

Truffa semplice

Le novità normative: i reati ambientali

La **Legge 68/2015** (in vigore dal 29 maggio 2015) ha introdotto nel codice penale un autonomo titolo (Titolo VI-bis) riguardante i delitti contro l'ambiente.



Le nuove fattispecie delittuose, richiamate anche dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 sono:

- **Inquinamento ambientale** (art. 452-bis c.p.): previsto anche nella forma colposa e qualora l'evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambiente. (reato presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001);
- **Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale** (art. 452-ter c.p.);
- **Disastro ambientale** (art. 452-quater c.p.): previsto anche nella forma colposa e qualora l'evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambiente (reato presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001);
- **Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-sexies c.p.): reato presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001;
- **Omessa bonifica** (art. 452-terdecies c.p.).

ODV

In data 29 Marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione di Poltrona Frau S.p.A. ha adottato il documento aggiornato del Modello di Organizzazione e Gestione ex. D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche “Modello”) e nominato l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”).

L’Organismo di Vigilanza cui sono attribuiti poteri in merito all’applicazione e all’aggiornamento del Modello e dei suoi allegati è un organo collegiale composto da tre membri:

- A) Presidente dell’ODV: Dott. Matteo Colombo
- B) Membro esterno: Dott. Mario Paolo Moiso
- C) Membro interno: Dott. Domenico Macrì

ODV

Eventuali segnalazioni possono avvenire per iscritto, anche in forma anonima, attraverso appositi canali di informazione riservata con le seguenti modalità:

- e-mail: odv@poltronafraugroup.com
- lettera raccomandata indirizzata a: Organismo di Vigilanza Poltrona Frau S.p.A., Via Busnelli, 1 - 20821 Meda (MB) – Italia.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione diretta o indiretta, o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

È assicurata la riservatezza della identità del segnalante, anche attraverso appositi strumenti informatici, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

Grazie